

COMUNE DI SOLIERA  
PROVINCIA DI MODENA

Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio  
Servizio Ambiente e Verde Pubblico

Prot.n° 7171/2015  
Titolo VI cat 9

Ordinanza n°30 del 07/05/2015

Oggetto: Ordinanza per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti urbani depositati in modo incontrollato – art. 192 del D.Lgs. 152/2006 – in Soliera (MO), via Canale n°503 su area di proprietà della ditta Impart srl e del Sig. Tamburini Claudio e per la regolarizzazione dell'autorizzazione allo scarico di reflui domestici in acque superficiali - art. 124 comma 1) del D.Lgs 152/2006- dell'immobine di via Canale n°503.

## IL SINDACO

### Premesso:

**che** l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. N°267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

**che** il D.Lgs. 152/2006 s.m.i., adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;

**che** in particolare l'art. 192 del suddetto decreto, impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con Ordinanza Sindacale, la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi;

**che** l'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., prevede che tutti gli scarichi debbano essere preventivamente autorizzati;

**che** alle Amministrazioni comunali, ai sensi dell'art. 112 della L.R. 3/99, come modificato dalla L.R. 22/2000, nonché ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 5 della L.R. n. 5/06, competono le funzioni di rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, nonché le connesse funzioni di controllo e di irrogazione delle sanzioni in caso di violazione della normativa in materia;

**che** in data data 08/01/2015 è pervenuta a questo Comune una segnalazione relativa ad inconveniente ambientale riguardo l'immissione di acqua reflua in un fosso stradale presso lo stabile sito in Soliera, di via Canale n°503-505, identificato catastalmente al foglio n.17, mapp.le n.39, di proprietà della ditta Impart srl con sede in Modena via Perlasca n°25 e del Sig. Tamburini Claudio;

**che** in data 09/01/2015 si è svolto un sopralluogo congiunto Tecnico Ambientale del Comune, Polizia Unione delle Terre d'argine, Tecnici ARPA e Tecnici Azienda USL Azienda USL di Modena – Servizio di Igiene Pubblica Area disciplinare Igiene del territorio e dell'ambiente costruito – sede di Carpi (MO);



**COMUNE DI SOLIERA**  
PROVINCIA DI MODENA

Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio  
Servizio Ambiente e Verde Pubblico

---

che l' Azienda USL di Carpi ha presentato il verbale, acquisito agli atti di questo Comune in data 28/01/2015 al Protocollo generale n°1423/2015, relativo all'ispezione eseguita, dal quale, oltre ad altro, si riscontra che nell'area cortiliva dell'immobile sono presenti materiali vari accumulati alla rinfusa, esposti agli agenti atmosferici e costituiti da:

- sacchi contenenti scarti di lavorazione costituiti da ritagli di mattonelle e marmo;
- sacchi contenenti fanghi di risuta della lavorazione ad acqua;
- sacchi di segatura ammassati e lacerati in più punti, con perdita di contenuto che risulta esposto agli agenti atmosferici e putrescente. Tra i sacchi di segatura rotti si sono rilevate numerose aperture riconducibili a tane di topi.

Quanto rilevato è causa di situazione antigienica in contrasto con gli artt. 3.2.2. e 3.2.9. del Regolamento Comunale d'Igiene, e che è pertanto necessario che personale competente in disinfestazioni murine effettui una verifica del fenomeno segnalato a che proceda ad eventuali interventi di derattizzazione che dovranno essere preceduti dalla rimozione dei rifiuti abbandonati e dalla manutenzione della vegetazione spontanea;

che ARPA Servizio Territoriale Distretto Area Nord di Capri, ha presentato il verbale, acquisito agli atti di questo Comune in data 23/04/2015 al Protocollo generale n°6159/2015, relativo all'ispezione eseguita, dalla quale, oltre ad altro, si riscontra:

- nell'area cortiliva sui lati Ovest e Nord dell'edificio, sono stati rinvenuti n. 27 big bags pieni di fango palabile di colore rosso, da 1 ton. circa, provenienti dal sistema di trattamento sopra descritto, n. 11 sacchi e/o pallets contenenti ritagli di marmo e delle apparecchiature di metallo dismesse e obsolete.

**Vista** la situazione di fatto e di diritto riassunta in premessa e meglio esplicitata nei verbali di sopralluogo dell'Azienda USL di Carpi e dell'ARPA Servizio Territoriale Distretto Area Nord di Capri;

**Considerato** che alla luce di quanto emerso l'intera area versa in condizioni di elevata precarietà igienica ed ambientale, per cui è necessario provvedere, in tempi stretti, alle operazioni di rimozione e smaltimento dei rifiuti in questione, al ripristino e bonifica dell'area, alla regolarizzazione dello scarico domestico in acque superficiali, al controllo da parte di ditta specializzata in colonie murine ed all'eventuale derattizzazione dell'area in quanto si configura un elevato rischio igienico e di inquinamento delle acque superficiali, del suolo e del sottosuolo;


**Visto** il Decreto Legislativo 152/2006, art. 192 comma 3, art.255 comma 3, art. 124 comma 1) e art. 133 comma 2;

**Visti** gli artt. 3.2.2. e 3.2.9. del Regolamento Comunale d'Igiene;

**Visto** l'art.7 della Legge 241/90, ai sensi del quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento – consistenti nella fattispecie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse di igiene pubblica – non viene comunicato l'avvio del procedimento;

**ORDINA**

al sig. Tamburini Marco nato a Modena (MO) il 16/12/1962, residente a Soliera (MO) in via Canale n°503 int.1, in qualità di Amministratore Unico della ditta Impart srl con sede in Modena via Perlasca n°25;



COMUNE DI SOLIERA  
PROVINCIA DI MODENA

Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio  
Servizio Ambiente e Verde Pubblico

---

ed al sig. Tamburini Claudio nato a Soliera (MO) il 13/06/1952, residente a Soliera (MO) in via Canale n°503 int.2, in quanto titolare di diritto reale d'uso dell'area interessata all'abbandono dei rifiuti.

1. di provvedere urgentemente e comunque **entro 10 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza**, alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati nell'area cortiliva dell'immobile di cui trattasi, come meglio specificati in premessa, tramite ditte aventi le opportune autorizzazioni;
2. al termine delle operazioni di rimozione dei rifiuti di provvedere immediatamente alla manutenzione della vegetazione spontanea dell'area ed incaricare ditta specializzata in colonie murine per il controllo e l'eventuale derattizzazione dell'area cortiliva dell'immobile di cui trattasi;
3. di dare immediata comunicazione scritta all'ARPA Servizio Territoriale Distretto Area Nord di Capri - via Cattani Sud n°60 41012 Carpi (MO) e al Servizio Ambiente e verde Pubblico del Comune - Piazza della Repubblica n°1 41019 Soliera, dell'avvenuta esecuzione di quanto ordinato ai punti 1 e 2 al fine di consentire l'effettuazione delle verifiche da parte degli organi di controllo competenti;
4. di inviare, **entro i successivi 10 giorni dal termine delle operazioni ordinate ai punti 1 e 2**, all'ARPA Servizio Territoriale Distretto Area Nord di Capri - via Cattani Sud n°60 41012 Carpi (MO) e al Servizio Ambiente del Comune - Piazza della Repubblica n°1 41019 Soliera -, copia dei formulari attestanti il corretto smaltimento dei rifiuti di cui trattasi e documentazione attestante i controlli eseguiti e le eventuali operazioni di derattizzazione da parte della ditta specializzata incaricata;
5. di ripristinare lo stato dei luoghi;
6. di adottare un registro di carico - scarico dei rifiuti;
7. individuare/predisporre delle aree di deposito temporaneo (identificate da opportuna cartellonistica) suddividendo ciò che è destinato al solo recupero da ciò che è destinato a operazioni di smaltimento;
8. adottare la classificazione e l'etichettatura dei rifiuti prodotti;
9. presentare entro **entro 10 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza** una nuova pratica di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale in cui risulti chiaramente che il sistema di trattamento dell'acqua reflua domestica è separato da quello delle acque reflue industriali.


**DISPONE**

a- che decorso inutilmente il termine entro il quale provvedere alla rimozione dei rifiuti, si procederà all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate ed alla denuncia all'autorità giudiziaria.

b- che decorso inutilmente il termine entro il quale provvedere alla presentazione della domanda d'autorizzazione allo scarico delle acque domestiche in acque superficiali, si procederà ai sensi del combinato disposto dell'art. 133 comma 2 del D.Lgs 152/2006, con l'irrogazione della sanzione amministrativa **da euro 600,00 a euro 3.000,00**

**INFORMA**

- che ai sensi dell'art. 4 e seguenti della L. 241/90, il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio Arch. Elisa Tommasini;
- che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale



**COMUNE DI SOLIERA**  
PROVINCIA DI MODENA

Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio  
Servizio Ambiente e Verde Pubblico

---

Amministrativo Regionale di Bologna (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta notifica .

**INCARICA**

il Comando di Polizia Municipale Unione Terre d'Argine Ufficio territoriale di Soliera ed i tecnici dell'A.R.P.A. distretto territoriale di pianura, via Cattani Sud n°61 Carpi (MO), del controllo dell'esecuzione della presente Ordinanza.

**DISPONE INFINE**

che la presente Ordinanza sia notificata:

- al sig. Tamburini Marco residente a Soliera (MO) in via Canale n°503 int.1, in qualità di Amministratore unico della ditta IMPART srl
- al sig. Tamburini Caludio residente a Soliera (MO) in via Canale n°503 int.2, in qualità di comproprietario dell'immobile di via Canale n°503 Soliera (MO)

che copia del presente provvedimento sia trasmesso:

- all'ARPA Servizio Territoriale Distretto Area Nord di Carpi – via Cattani Sud n°60 41012 Carpi (MO);
- all'Azienda USL di Modena – Servizio di Igiene Pubblica Area disciplinare Igiene del territorio e dell'ambiente costruito – sede di Carpi (MO) – via Molinari n°2 41012 Carpi (MO);
- al Comando di Polizia Municipale Unione Terre d'Argine Ufficio territoriale di Soliera

Il Sindaco  
(Roberto Solomita)

